

Codice A1813A

D.D. 15 ottobre 2018, n. 3316

**R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 5026 per la realizzazione di un guado/passarella temporanea rimovibile sul torrente Clarea tra i Comuni di Chiomonte (TO) e Giaglione (TO).
Societa' richiedente: Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. P.IVA 08332340010 ad eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'esecuzione di lavori dovrà essere acquisita dal soggetto autorizzato la concessione demaniale a titolo oneroso ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. il manufatto in argomento di attraversamento del torrente Clarea ha carattere sia provvisorio sia rimovibile; esso potrà rimanere in esercizio fino all'avvenuta costruzione del ponte provvisorio Bailey nella stessa zona di corso d'acqua, previsto dal progetto della variante di cantiere dell'opera ferroviaria AV/AC "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" predisposto in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera Cipe n. 19/2015 e comunque entro un tempo massimo di due anni dalla realizzazione del guado medesimo;
3. prima dell'esecuzione dei lavori il soggetto autorizzato dovrà richiedere al Settore Tecnico regionale Area Metropolitana di Torino, l'attivazione di un tavolo tecnico a cui parteciperanno le autorità competenti in materia di protezione civile e previsione del rischio meteorologico, per definire la predisposizione di un adeguato Piano di monitoraggio dei livelli idrici, con l'indicazione delle soglie di attenzione e di allarme, da coordinare con il piano di protezione civile comunale, finalizzato alla rimozione del guado in occasione di allerte meteorologiche;
4. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. il piano d'imposta dei plinti di fondazione del guado lato alveo dovrà essere protetto dall'erosione mediante la realizzazione, su entrambe le sponde, di un'opera di difesa spondale in massi estesa a tutta la lunghezza dei plinti. I massi costituenti le difese, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume superiore a $0,3 \text{ m}^3$ e peso superiore a 8 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. i piani di posa delle fondazioni delle sopraccitate difese spondali dovranno essere posti a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;

7. le opere di difesa in massi a protezione dei plinti di fondazione del manufatto dovranno essere risvoltate a 45° ed immorsate all'estremità nelle sponde esistenti per tratti di sufficiente lunghezza;

8. tutte le opere costituenti il guado/passarella in argomento dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi ad avvenuta realizzazione del ponte provvisorio Bailey nella medesima zona del corso d'acqua;

9. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale delle opere in progetto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

10. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

13. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

14. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la

zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

20. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Dott. For. Elio PULZONI*)